COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa degli Uffici del registro. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2815) . 375

PRESIDENTE 375, 376

CARCATERRA, *Relatore* 375, 376

BERRY 376

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 376

La seduta comincia alle 9,40.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di Cassa negli Uffici del Registro. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di Cassa negli uffici del registro », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Prego l'onorevole Carcaterra di voler svolgere la relazione.

CARCATERRA, *Relatore*. La mia relazione sarà brevissima. Dei quattro articoli, di cui è composto il disegno di legge, soltanto i primi due sono tali da meritare un'illustrazione.

Bisogna innanzitutto dire che il primo e il secondo articolo non sono coordinati tra loro, pur trattando analoga materia.

L'articolo 1 ci interessa in modo particolare in quanto pone il problema della retrodatazione al 30 giugno 1956 di alcuni effetti di una legge. Per poter comprendere la sua importanza è bene rifare un po' la cronistoria della legislazione. Con la legge 15 maggio 1954, n. 270, fu istituito negli uffici del registro, il servizio di cassa che fu affidato ad un vero e proprio ruolo di cassieri mentre fino a quell'anno era stato espletato da impiegati dell'ufficio del registro con la responsabilità del procuratore del registro. Con un successivo decreto ministeriale, previsto dall'articolo 9 della legge 15 maggio 1954, n. 270, si stabilì però che gli effetti economici e giuridici di quell'inquadramento sarebbero dovuti decorrere a partire dal 2 luglio 1956. Senonché con l'entrata in vigore della legge 17 aprile 1957, n. 270, recante norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939, si creò una sperequazione, ed in un certo senso una vera e propria ingiustizia ai danni del personale inquadrato nella qualifica di primo cas-

siere con decorrenza 2 luglio 1956. A questa sperequazione intende provvedere il disegno di legge oggi al nostro esame.

Devo però aggiungere che già al Senato, il senatore Fortunati fece rilevare che l'applicazione di questa legge avrebbe portato degli attentati ai diritti quesiti o addirittura ai diritti perfetti dei cosiddetti « trentanovisti » in quanto costoro si sarebbero visti superare nella carriera, per effetto di questa nuova legge, dai destinatari di essa, sicché, in definitiva, si sarebbe ritornati alla situazione di prima.

Nell'articolo 2, che non ha connessione col primo, è stabilito che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli uffici del registro possono essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono rispettivamente le modalità di presentazione delle domande e la data di entrata in vigore della legge.

La mia breve relazione, che ritengo abbastanza obiettiva, contiene però un dubbio e cioè il timore che questa legge possa colpire diritti già perfetti.

BERRY. Devo innanzitutto dire che effettivamente la categoria dei dipendenti degli uffici del registro merita la nostra comprensione in quanto il servizio di cassa, secondo l'ordinamento degli impiegati civili dello Stato, è stato fino ad ora espletato da personale appartenente all'ex gruppo *B;* va però precisato che il decreto ministeriale 15 marzo 1957 fissò arbitrariamente la data del 2 luglio 1956 in quanto, come è detto nella stessa relazione, detta data è stata determinata al fine di consolidare il trattamento economico spettante agli interessati in conseguenza di provvedimenti relativi alla loro carriera di provenienza. Per effetto di quella disposizione il personale interessato usufruì del congloba-mento e di altri vantaggi. Poi intervenne la legge per i « trentanovisti ». Ora, infine, si chiede la retrodatazione al 30 giugno 1956 e non si sa con quanta fondatezza. Io ritengo che tutta la questione concernente l'eliminazione delle sperequazioni esistenti dovrebbe essere portata all'esame di un comitato ristretto, stante anche il fatto che esistono già nove e dieci proposte di legge che trattano analoga materia. Vi è da aggiungere, inoltre, che si trova dinanzi al Senato un provvedimento che prevede la possibilità di annullare queste sperequazioni.

Per tutti questi motivi credo che si debba rinviare l'esame del disegno di legge al momento in cui saranno esaminati tutti i provvedimenti concernenti i trentanovisti, in maniera che, in una visione organica e globale, possano essere eliminate le sperequazioni che a me sembrano notevoli.

CARCATERRA, *Relatore.* L'onorevole Berry è giunto a quella conclusione alla quale, in sostanza, sarei pervenuto anch'io.

PRESIDENTE. Cosa ne pensano gli onorevoli colleghi della richiesta pregiudiziale di rinvio avanzata dall'onorevole Berry ?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Nessuno opponendosi, si intende che la discussione di questo provvedimento è rinviata, ferma restando la decisione che la materia da esso trattata debba essere esaminata in sede di Comitato ristretto, salvo a riesaminare autonomamente quando in quella sede il problema sarà in una certa maniera affrontato.

La seduta termina alle 9,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI